




COMUNE DI NAPOLI



DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL TERRITORIO  
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

CONCESSIONE CONTINUATIVA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI AI  
SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014

Concessione n°348 /P.E. Del 4/05/2017.  
rilasciata in data 9/05/2017.  
Procedimento Unico Autorizzatorio (PUA) -

**IL DIRIGENTE**

Vista l'istanza di occupazione suolo	Pratica N. 1581 - 2017 ( Prot. Gen. N. 76351 - 2017 )
Del 30/01/2017	presentata dal sig./sig.ra RUSSO GIOVANNI
CF: RSSGNN56M13F8390	nella qualità di
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' PICCOLA CAFFETTERIA 2	
P.IVA 05654001212	con sede legale in VIALE CAVALLEGGERI D'AOSTA 86/A 88
Sede operativa in Napoli in	VIALE CAVALLEGGERI D'AOSTA
Civ 86/A 88	
Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione:	
SCIAN 698732 DEL 14/09/2015	
Dato atto che il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples.	

Visto il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2017; il **Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (di seguito Regolamento dehors)**, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014.  
Verificata la completezza e la conformità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione nonché sul rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal Regolamento nonché la completezza degli allegati tecnici.  
Richiesti i pareri agli uffici interessati nel procedimento.  
Dato atto che non sussistono in capo al responsabile del procedimento e in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Visto  
il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;  
il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 267/2000 e sm.i.;  
la L. 241/90 e s.m.i.;  
l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;  
 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 64 dell' 11/02/2016;

l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Rilevato che il canone COSAP è stato calcolato secondo quanto riportato nel seguente prospetto.

**PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE**

CATEGORIA COSAP	TARIFFA €	MQ	CANONE €
B	109,98	10	1099,8

acquisito il pagamento pari ad € 244,40 effettuato in data 06-05-2014 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP),

**CONCEDE**

A/ ALLA SOCIETA' PICCOLA CAFFETTERIA 2

l'occupazione di suolo pubblico nell'area prospiciente il pubblico esercizio sito in Napoli in

VIALE CAVALLEGGERI D'AOSTA 86 / A 88

per l'istallazione degli arredi rappresentati nel progetto allegato che costituisce parte integrante del presente atto, GIUSTO PARERE SUAP PG/2014/16746 del 1/3/2014

con un ingombro totale di mq 10


**CONCESSIONE CONTINUATIVA IN AREA B**

La concessione SCADDE il 31 dicembre 2021 .



Il Responsabile del procedimento  
 Arch. Patrizia Ongerì

*Sup*  
*Golino*



## **AVVERTENZE**

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/3/2017.

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Il contratto si risolve di diritto nei casi previsti dall'art. 10 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP) e in caso di perdita di efficacia della SCIA di somministrazione o di vicinato.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime

modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.


L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 2, del Regolamento Cosap, il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.
3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
  - a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1,000,00;
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)
6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.
7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.
9. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Il presente provvedimento viene inoltrato al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi (U.O. COSAP) al Servizio Autonomo Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.  
La concessione sarà pubblicata nella sezione "Aree Tematiche" del sito istituzionale del Comune di Napoli al seguente link : <http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31871>

Il Concessionario  
(per accettazione)



# COMUNE DI NAPOLI

STUDIO TECNICO PROGETTAZIONE E CONSULENZE  
GEOM. GALIERO GIUSEPPE  
VIA MARIO PALERMO, 281  
TEL. 334 2757642  
E-MAIL galiero\_giuseppe@libero.it

**RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  
ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI**

**OGGETTO:**

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI  
PER IL LOCALE COMMERCIALE ADIBITO A BAR

**UBICAZIONE: NAPOLI-VIALE CAVALLEGGERI D'AOSTA N. 86A/88**



**DATI CATASTALI: CHI/28 P.LLA 487 SUB 5**

**DICHIARANTE: PICCOLA CAFFETTERIA 2 S.A.S.  
DI GIOVANNI RUSSO & C. (CONDUTTRICE)**

data 10/2016

**ELABORATI:**

*Stralcio di zona*

*Pianta-sezione-prospetto (stato attuale) scala 1:100*

*Pianta-sezione-prospetto (stato di progetto) scala 1:100*

Il Tecnico:

geom. Galiero Giuseppe






SIRALCIO DI ZONA  
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO  
OCCUPAZIONI DI SUOLO  
PUBBLICO.




# PLANIMETRIA DEL LOCALE SCALA 1:100 (STATO ATTUALE)




## LEGENDA

area somministrazione	mq	27.30
area vendita	mq	9.00
ripostiglio	mq	2.80
anti wc/spogl.	mq	1.95
wc	mq	1.20
anti wc	mq	1.65
wc	mq	2.05
<b>sommano</b>	<b>mq</b>	<b>45,95</b>

SEZIONE A-A SCALA 1:100 (STATO ATTUALE)




PARTICOLARE PROSPETTO SU VIA CAVALLEGGERI D'AOSTA SCALA 1:100 (STATO ATTUALE)






PLANIMETRIA DEL LOCALE SCALA 1:100 (STATO DI PROGETTO)




ALTRO LOC. COMM.

LEGENDA		
area somministrazione	mq	27.30
area vendita	mq	9.00
ripostiglio	mq	2.80
anti wc/spogl.	mq	1.95
wc	mq	1.20
anti wc	mq	1.65
wc	mq	2.05
<b>sommano</b>	<b>mq</b>	<b>45,95</b>

SEZIONE A-A SCALA 1:100 (STATO DI PROGETTO)



PARTICOLARE PROSPETTO SU VIA CAVALLEGGERI D'AOSTA SCALA 1:100 (STATO DI PROGETTO)





COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale  
Pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO  
Servizio Sportello Unico Edilizia Privata

V. 2 2/3/2017  
1/3/2017

protocollo generale n. 167746 del 1/3/2017

Servizio polizia amministrativa  
sede

oggetto: **RUSSO GIOVANNI (PICCOLA CAFFETTERIA 2 S.A.S.)** - Istanza di occupazione di suolo pubblico in viale Cavalleggeri d'Aosta nn. 86A-88 (pratica edilizia n. 0247 del 22 febbraio 2017). Parere di competenza.

In riferimento alla nota Protocollo generale n. 129450 del 16 febbraio 2017 relativa all'occupazione in oggetto identificata con riferimento pratica SUAP n. 1581-2016, si segnala che al fine di esprimere il parere di competenza sono stati esaminati i seguenti elaborati pervenuti in formato digitale:

1. Relazione tecnica esplicativa del progetto;
2. Documentazione fotografica dello stato attuale;
3. Elaborati grafici dello stato dei luoghi e di progetto.

Il progetto prevede l'arredo di parte del marciapiede in concessione su viale Cavalleggeri d'Aosta che ricade nell'Area urbana B esterna alla perimetrazione UNESCO. In particolare l'intervento, da eseguire in aderenza al paramento murario del basamento della facciata di un fabbricato di recente formazione, prevede;

- l'installazione di un manufatto con elementi complementari di copertura quali tenda a sbraccio in telo impermeabilizzato e con chiusure laterali.

Per quanto concerne la *disciplina urbanistico-edilizia* si rileva che l'area oggetto dell'intervento ricade:

- in zona nB- agglomerati di recente formazione della Variante occidentale al prg, approvata con DPGRC n. 4741 del 15 aprile 1998 (BURC n. 23 del 24 aprile 1998), disciplinato dall'articolo 8;
- in ambito "2 - Cavalleggeri" della medesima variante;
- in area stabile di cui alla tavola 12 della citata variante;
- nella prima perimetrazione del sito potenzialmente inquinato di interesse nazionale di Bagnoli - Coroglio, modificato con Dm 8 agosto 2014 (GU n. 195 del 23 agosto 2014).

Limitatamente alle competenze dello scrivente Servizio ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali si rappresenta che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) e dell'articolo 13, comma 5 del citato Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, l'intervento proposto si configura come l'insieme di elementi mobili che delimitano ed arredano lo spazio urbano e realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità;
- tale intervento è assimilabile alle opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-ter) del Dpr n. 380/01 smi. e pertanto rientra tra quelli disciplinati dall'articolo 8 della Variante occidentale al prg.

MOK

il responsabile del procedimento

arch. C. Cardone

*C. Cardone*

il dirigente

avv. R. Contino

*R. Contino*



S. CARA ACCORRELLI

TRASMETTERE LA  
NOTA AL SERV. DI  
COMPETENZA

*03/03/17*  
*17*



sul C/C n.

44543659

di Euro

244,40

IMPORTO  
IN LETTERE

INTESTATO A

Comune di Mapello

CAUSALE

obbligazione ruolo

gruppo 1581 2012

40/061 04 06-05-17 P 0068

VCYL 0167

€\*244,40\*

C/C 000049543655

€\*1,50\*

PB

DEM 170506-103456-77063758

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA

Piccola Cassa di

VIA - PIAZZA

Cavalotti s.p.a.

CAP

LOCALITÀ